



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Presidente	Cinzia Barisano
Primo referendario	Nunzio Mario Tritto
Primo referendario	Daniela Piacente
Referendario	Donatella Palumbo
Referendario	Antonio Arnò
Referendario	Valeria Mascello
Referendario	Maria Rosaria Pedaci, <i>relatore</i>
Referendario	Benedetta Civilla
Referendario	Salvatore Romanazzi

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

vista la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di Manfredonia (Fg), assunta al protocollo della Sezione n. 4392 del 22 luglio 2026;

vista la disposizione recante protocollo interno n. 4397 del 22 luglio 2026;

udito il relatore, referendario dott.ssa Maria Rosaria Pedaci, nella camera di consiglio del 29 luglio 2026, convocata con ordinanza n. 21 /2026.

Premesso in

FATTO

Il Sindaco del Comune di Manfredonia (Fg) , con nota del 22 luglio 2026, ai sensi dell'art. 2 c. 1 della L. 7 gennaio 2026, n. 1, ha avanzato una richiesta di parere

diretta a conoscere se il Comune, attualmente in piano di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP) sia legittimato ad applicare l'avanzo libero, ai sensi dell'art 187 Tuel, avendo recuperato l'intero disavanzo da piano ed avendo una consistente parte disponibile, come accertato in sede di approvazione del rendiconto 2025.

Con la decisione di fare ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, l'Ente ha contestualmente richiesto l'accesso al «Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali», ex art. 243-ter TUEL., da restituire in 10 anni. Tale fondo non è stato utilizzato e, benché se ne sia richiesta la restituzione è ancora accantonata perché, secondo quanto afferma l'ente, non sono chiari *“gli effetti che, sul piano delle misure, l'ente conseguirebbe”*.

A tal fine l'ente istante propone una propria soluzione nei seguenti termini:

“considerato che la quota di disavanzo iscritta in bilancio, nonostante l'Ente abbia recuperato l'intero disavanzo da PRFP, confluisce nel risultato di amministrazione (lettera E), in assenza della necessità di impiego di detto risultato di amministrazione per il finanziamento dei provvedimenti di riequilibrio, ovvero per il sostegno al piano di rientro pluriennale, da certificarsi in sede di adozione del provvedimento di salvaguarda degli equilibri di bilancio ex art.193 del TUEL, si ritiene che lo stesso possa essere utilizzato, almeno per l'importo pari alla quota di disavanzo che l'Ente continua ad iscrivere in bilancio. In questa maniera, si osserva, verrebbe altresì superata, seppur in parte, la “contraddizione contabile” di un Ente in avanzo che iscrive il disavanzo dal lato della spesa”.

Il Sindaco del Comune di Manfredonia, poi avanza un secondo quesito che riguarda la possibilità di aumentare il Fondo salario accessorio, tenuto conto della propria capacità di bilancio e nel rispetto dell'articolo 33, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione e, infine, dell'articolo 1, commi 557 e segg. della legge n. 296 del 2006.

Anche in tal caso viene prospettata la seguente soluzione interpretativa:

“ferme restando le misure già adottate al momento dell'accesso al Fondo di rotazione e che permangono per l'intera durata del piano, in caso di restituzione di detto Fondo, mai utilizzato, l'Ente potrà applicare norme e contratti collettivi nazionali di lavoro, nel rispetto della propria capacità di bilancio, così come asseverata dall'organo di revisione, superando, per quanto consentito, quella (irragionevole) disparità di salario tra lavoratori del medesimo

comparto, determinatasi a seguito dell'accesso ad Fondo di rotazione che non è stato mai utilizzato e che per questo verrebbe restituito e , più in generale, superando, con la restituzione del Fondo, quei limiti nell'utilizzo degli istituti contrattuali, con effetti distorsivi sull'organizzazione dell'ente chiamata, di contro, a maggiori performance per l'attuazione delle misure del Piano".

Considerato in

DIRITTO

1. Considerazioni preliminari

Nella richiesta di parere il Sindaco del Comune di Manfredonia fa espresso richiamo all'art. 2 della legge n. 1/2026 che prevede, al primo comma, che *"le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti rendono i pareri di cui al primo periodo su richiesta dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti adottati in conformità ai pareri resi"* Il comma 2 della medesima norma, poi, è stabilito che tali pareri siano resi *entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. In caso di mancata espressione del parere nel termine di cui al primo periodo, lo stesso si intende reso in senso conforme a quanto prospettato dall'amministrazione richiedente, ai fini dell'esclusione della gravità della colpa di cui al medesimo comma 1, ovvero in senso negativo qualora l'amministrazione richiedente non abbia prospettato alcuna soluzione."*

Le previsioni testé richiamate si inseriscono nell'ambito di un percorso evolutivo di progressivo consolidamento e rafforzamento della funzione consultiva della Corte dei conti che – muovendo dall'archetipo tratteggiato dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, originato, peraltro, da un particolare e rinnovato contesto ordinamentale – si è andata, nel tempo, arricchendo di nuovi contenuti e modalità procedurali, nell'intento di rispondere, al contempo, all'emersione di nuove esigenze di certezza, soprattutto in contesti operativi caratterizzati da elevata incertezza interpretativa, e di tempestività dell'azione amministrativa .

La norma è stata interpretata in modo diverso dalle Sezioni regionali di controllo interessate da richieste di parere da parte delle autonomie territoriali.

Un primo orientamento, muovendo da una lettura restrittiva dell'art. 2, ritiene che tale disposizione normativa non abbia, in alcun modo, inciso sull'attività consultiva generale in materia di contabilità pubblica di cui all'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2011 e rimarca, di contro, come l'ambito applicativo della stessa debba circoscriversi alle sole questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse

all'attuazione del PNRR e del PNC, di valore complessivo non inferiore a un milione di euro ed estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ovvero a fatti per i quali la competente Procura contabile abbia notificato un invito a dedurre (cfr. SRC Veneto, deliberazione n. 42/2026/PAR-PNRR, SRC Umbria, deliberazione n. 17/2026/PAR, SRC Campania, deliberazioni n. 79/2026/PAR e n. 87/2026/PAR, SRC Sicilia deliberazioni n. 12/2026 e 54/2026, SRC Piemonte deliberazioni n. 21/2026 e 41/2026).

A diverse e opposte conclusioni perviene altro orientamento che, alla stregua di una interpretazione dell'art. 2 strettamente aderente al dato letterale, e incentrata sulla valenza della locuzione "*anche*" di cui al comma 1, oltre che della clausola di esclusione di responsabilità (operante in ogni caso), qualifica la disposizione in parola come "disciplina complessiva della funzione consultiva della Corte dei conti", assegnando alla stessa un'ampia e generale portata con conseguente possibilità di rendere pareri su questioni giuridiche (afferenti alla contabilità pubblica) originate da fattispecie (necessariamente) concrete» anche «*in settori diversi dall'attuazione del PNRR e PNC*» (Sez. Contr Lombardia, deliberazioni n. 75/2026/PAR, n. 84/2026/PAR e n. 102 /2026/PAR).

Tale interpretazione estensiva si correla e si iscrive nell'ambito di una ricostruzione della legge n. 1/2026 in termini di ampliamento e di rafforzamento della funzione consultiva alla stregua della quale, peraltro, si avrebbe un superamento in via di abrogazione implicita, dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 (deliberazione SRC Campania n. 79/2026/PAR).

Naturale corollario di tale impostazione è, sotto il profilo procedurale, l'estensione a tutte le richieste di parere, anche a quelle afferenti a quesiti in materia di contabilità pubblica generale, non connesse al PNRR e al PNC, delle verifiche relative alle condizioni speciali di ammissibilità di cui all'art. 2 (estraneità delle questioni poste ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità e a fatti per i quali la competente procura contabile abbia notificato un invito a dedurre), che vanno, pertanto, a integrare quelle ordinariamente svolte.

Un terzo orientamento (deliberazioni SRC Emilia Romagna n. 14/2026/PAR, n. 5/2026/PAR e n. 16/2026), prospetta un'articolata ricostruzione dell'art. 2 che, prendendo le mosse dal tenore letterale dello stesso – in particolare dall'avverbio "*anche*" cui si assegna un valore rafforzativo e non limitativo – nonché dalla sua

rubrica intitolata *“Attività consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica”*, disattende la lettura riduttiva dianzi richiamata che, peraltro, limiterebbe la vigenza della novella normativa a un arco temporale assolutamente contenuto e coincidente con l’attuazione del PNRR e del PNC .

Secondo tale prospettazione alla competenza generale della magistratura contabile a rendere *«pareri in materia di contabilità pubblica»*, formulati su questioni generali ed astratte, da vagliarsi secondo i consolidati orientamenti del Giudice contabile in materia di funzione consultiva, va ad affiancarsi una funzione consultiva ulteriore, in materia di contabilità pubblica, in riferimento a *«questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC)”*.

Ne consegue la coesistenza di due istituti diversi e differenziati, quanto a presupposti e modalità procedurali, che troverebbe, peraltro, giustificazione proprio nelle loro rispettive, ontologiche, peculiarità - laddove l’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 costituisce attuazione dell’art. 118 della Cost. in materia di esercizio delle funzioni amministrative di regioni ed enti locali, mentre *“l’art. 2 struttura la funzione consultiva nel diverso prisma della responsabilità erariale, oggetto di esimente secondo quanto previsto dal comma 2”* (cfr. deliberazioni citate).

In tale contesto ricostruttivo è, nondimeno, rinvenuto un tratto unificante delle due forme di funzione consultiva nella previsione del termine perentorio di 30 giorni entro il quale il parere deve essere reso.

Analoga impostazione è stata recepita dalla Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato che, in occasione delle prime pronunce e delle riflessioni rese in merito alla ricostruzione della funzione consultiva alla stessa intestata dall’art. 2 della legge n. 1/2026, ha collocato l’innovativa competenza a rendere pareri in relazione alle richieste provenienti da amministrazioni centrali o da altri organismi di diritto pubblico *“nell’ambito un disegno evolutivo rivolto ad assicurare l’accesso all’attività consultiva, in modo parallelo ed in condizioni di parità, anche a soggetti giuridici titolari di funzioni di rilievo nazionale garantendo quel supporto tecnico della magistratura contabile che l’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 – archetipo normativo originario delle attribuzioni*

consultive in argomento – contemplava unicamente a beneficio del sistema delle autonomie territoriali” (cfr. SCCLEG/8/2026).

D’altro canto, in coerenza con tale linea interpretativa, la medesima Sezione nello scrutinare le questioni di ammissibilità delle richieste di parere, segnatamente quelle di ammissibilità soggettiva, ha fatto ampio ricorso ai principi elaborati in materia dalle sezioni regionali di controllo in relazione all’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003.

2. La soluzione delle Sezioni Riunite in sede di controllo

In merito al contrasto interpretativo sono intervenute le Sezioni Riunite in sede di controllo con la deliberazione n. 14/SSRRCO/QMIG/2026 che, nell’ottica di una ricostruzione unitaria della funzione consultiva, evidenziano come detta disposizione, per come articolata, consolida la tradizionale competenza, in capo alle sezioni regionali, a rendere pareri, in favore di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, su questioni generali ed astratte che estende, intestandola alla Sezione centrale di legittimità, anche nei confronti delle amministrazioni centrali e degli organismi di diritto pubblico (cfr. SCCLEG/8/2026).

D’altro canto, introduce una funzione consultiva ulteriore su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti (PNC), subordinata alla ricorrenza di determinate condizioni speciali di ammissibilità, riferibile tanto alla Sezione centrale di legittimità quanto alle sezioni regionali di controllo.

Deve, quindi, ritenersi che la funzione consultiva intestata alle sezioni regionali di controllo nei confronti degli enti territoriali ex legge n. 131/2003 sia stata integrata, in chiave evolutiva e di rafforzamento, dalla legge n. 1/2026 che ha, dal punto di vista sostanziale, mantenuto ferma la natura generale e astratta della funzione consultiva stessa, limitando all’attuazione del PNRR e del PNC la possibilità di rendere pareri *“su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete”*, ed ha, sotto il profilo procedurale, introdotto, per tale *“nuovo paradigma della funzione consultiva”*, l’apparato regolatorio di cui all’art. 2 della legge n. 1/2026 (termine perentorio di trenta giorni/“speciale” effetto scudante, anche connesso allo spirare del termine/nomofilachia delle Sezioni Riunite), che, parimenti, completa ma non elide quello precedente. Conseguentemente rimangono fermi, altresì, i principi e gli

approdi giurisprudenziali, anche in relazione all'ammissibilità delle richieste di parere, maturati nella vigenza della legge n. 131/2003, che, in tal senso, mantiene la valenza di "*Grundnorm*" della funzione consultiva.

Il tratto unificante delle due forme di attività consultiva è la previsione, per entrambe, di un termine perentorio di 30 giorni entro cui rendere il parere, riconnettendosi alla mancata resa dello stesso preciso effetto, anche esimente in relazione all'esclusione della colpa grave.

Le Sezioni Riunite hanno evidenziato come il meccanismo previsto dalla l. 1/2026 art. 2, sia un meccanismo inedito su cui si sono appuntate, come già evidenziato, le osservazioni critiche che hanno rimarcato l'incompatibilità dello stesso con la natura della Corte dei conti quale magistratura speciale, ai sensi degli articoli 100 e 103 della Costituzione – e con la sua posizione di terzietà e imparzialità – rilevando, peraltro, come risulti snaturata la funzione consultiva, trasformata "da presidio tecnico-giuridico a strumento procedurale svuotato di effettività con il rischio di un uso distorto e opportunistico della stessa finalizzata, non già, a ricevere indicazioni giuridicamente fondate ma ad ottenere una copertura preventiva rispetto a una paventata responsabilità amministrativa" (cfr. SS.RR. delib. n. 4/2025/CONS).

Le Sezioni Riunite, nel ribadire le censure già formulate, evidenziano che alla *fictio iuris* dell'art. 2 della legge n. 1/2026 non possa assegnarsi una portata generale, dovendo escludersi, in ogni caso, che allo spirare del termine possono riconnettersi effetti preclusivi. La pronuncia sulla richiesta di parere non può considerarsi inibita, per intervenuta scadenza del termine perentorio di 30 giorni, – in special modo laddove l'interpretazione prospettata dall'amministrazione non sia condivisibile – né la stessa può ritenersi *inutiliter data*, soprattutto, laddove l'amministrazione non abbia ancora posto in essere alcuna attività e fermo, comunque, il dovere di conformarsi nell'azione amministrativa futura nel caso abbia già provveduto.

A sostegno di tale ricostruzione milita, in primo luogo, la natura magistratuale delle funzioni nell'esercizio delle quali è resa l'attività consultiva, alle quali non possono applicarsi, nemmeno surrettiziamente, categorie proprie della funzione amministrativa, quali la consumazione del potere, il silenzio assenso, nonché la primaria finalità assolta dalla funzione consultiva quale "presidio di coerenza costituzionale e di necessario ossequio al canone della legalità nell'ambito

della materia della contabilità pubblica” (cfr. SRC Emilia Romagna deliberazione n. 14/2026).

Tali conclusioni, peraltro, non inficiano la natura perentoria del termine fissato, con finalità acceleratorie dell’iter procedurale, dall’art. 2 né esimono le sezioni dal rispettarlo rendendo il parere tempestivamente: ciò al fine di evitare la formazione di interpretazioni implicite che - per quanto limitate all’ente istante e prive di una portata generale nei sensi sopra precisati - dequotano la funzione consultiva, introducendo elementi di incertezza interpretativa che contraddicono la richiamata finalità di garanzia.

2.1 Ammissibilità soggettiva

La richiesta di parere è soggettivamente ammissibile in quanto formulata dal Sindaco, rispettando i principi espressi dalla Sezione delle Autonomie di questa Corte nella deliberazione n. 11/2020/QMIG, sia con riguardo all’ente che ha la capacità di proporre l’istanza, sia relativamente al soggetto che può formalmente avanzarla.

La mancata istituzione del C.A.L. all’interno delle regioni, così come il suo mancato funzionamento (è il caso della Regione Puglia, in cui l’organo sebbene istituito, non risulta ancora operante) non preclude la possibilità di attivare la funzione consultiva assegnata alla Sezione regionale, dovendo in tal caso ritenersi legittimati ad avanzare la relativa istanza, i soli organi rappresentativi dell’ente locale (cfr. Sezione delle autonomie, atto di indirizzo 27.04.2004).

2.2 Ammissibilità oggettiva

Il quesito in esame non supera, comunque, il vaglio di ammissibilità per quanto attiene al relativo profilo oggettivo. Tale requisito a può dirsi integrato allorché si realizzino congiuntamente le tre condizioni di seguito evidenziate.

In via preliminare il quesito prospettato deve afferire alla materia della contabilità pubblica, come declinata sia dalle Sezioni Riunite in sede di controllo sia dalla Sezione delle Autonomie.

In particolare, con la deliberazione n. 54/CONTR/2010 (resa nell’esercizio della funzione nomofilattica di cui all’art. 17, comma 31, del d.l. 1.7.2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 3.8.2009, n. 102), le Sezioni Riunite in sede di controllo

hanno accolto una nozione di contabilità pubblica coincidente *“con il sistema di norme e principi che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti locali”* e che attiene alla disciplina dei bilanci, all’acquisizione delle entrate, all’organizzazione finanziaria-contabile, alla gestione della spesa, all’indebitamento e alla rendicontazione. In via più generale, le Sezioni riunite - accogliendo una nozione *“dinamica”* della materia di contabilità pubblica - hanno chiarito che rientrano in tale materia anche *“quei quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica – espressione della potestà legislativa concorrente di cui all’art. 117, comma 3, della Costituzione – contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio”*. In ossequio ai principi appena esposti, dunque, si deve ritenere che ulteriori materie, estranee alla materia di contabilità pubblica intesa come insieme di norme che disciplinano il bilancio ed i procedimenti contabili correlati, possono essere ad essa riconducibili, ove sussista una connessione con le norme di coordinamento della finanza pubblica, che contengono limiti e divieti funzionali al raggiungimento di specifici obiettivi di contenimento della spesa e idonei a ripercuotersi nella sana gestione finanziaria dell’ente e sui relativi equilibri di bilancio.

Tali conclusioni sono state condivise dalla Sezione delle Autonomie nell’esercizio della funzione nomofilattica *ex art. 6, comma 4, del d.l. 10.10.2012, n. 174*, convertito con modificazioni dalla l. 7.12.2012, n. 213, la quale ha evidenziato la necessità di privilegiare una nozione di contabilità pubblica tale da non investire ogni attività che, direttamente o indirettamente, comporti una spesa e una conseguente fase contabile. Pertanto, la nozione di contabilità pubblica, strumentale alla funzione consultiva, deve essere limitata alla sola fase finanziaria degli interventi di settore (i bilanci e i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli), non potendo estendersi a qualsivoglia attività amministrativa avente effetti finanziari. Ciò, infatti, determinerebbe una dilatazione dell’ambito oggettivo della funzione consultiva, tale da rendere le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti organi di consulenza generale dell’amministrazione pubblica (v. da ultimo, le deliberazioni n. 11/SEZAUT/2020/QMIG, n.

5/SEZAUT/2022/QMIG, n. 9/SEZAUT/2022/QMIG e n. 14/SEZAUT/2022/QMIG).

Si aggiunge che la stessa Sezione delle Autonomie - volendo fornire un ulteriore contributo alla definizione del requisito di ammissibilità oggettiva delle richieste di parere - ha evidenziato che la giurisprudenza contabile *«al fine di dirimere i casi dubbi, dovrà escludere dal concetto di contabilità le richieste di parere che, pur riguardando l'interpretazione di norme caratterizzate da riflessi finanziari e di contabilità, sono propedeutiche all'adozione di provvedimenti da parte dell'amministrazione locale che incidono su posizioni giuridiche soggettive (diritti soggetti e interessi legittimi) che hanno in altre giurisdizioni il giudice competente a decidere circa la corretta applicazione della disciplina giuridica. Tale valutazione rappresenta un idoneo "discrimen" per individuare l'ammissibilità di un quesito ed evitare che l'attività consultiva si sovrapponga con l'operato di altre magistrature.*

In altri termini, la norma all'esame delle Sezioni di controllo deve avere quale destinatario la sola pubblica amministrazione ed il correlato potere decisionale» (Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 2/SEZAUT/2023/QMIG).

Facendo governo delle suddette linee interpretative, la Sezione delle Autonomie ha, dunque, affermato che *«.... di contro, le Sezioni di controllo devono dichiarare l'inammissibilità del quesito qualora venga richiesta l'interpretazione di una norma che, pur regolando aspetti della spesa del personale (come nelle fattispecie all'odierno esame di questa Sezione), richieda provvedimenti che incidono su posizioni giuridiche soggettive su cui sono chiamate a decidere altre magistrature»* (Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 2/SEZAUT/2023/QMIG).

Definito il profilo della riconducibilità alla materia della contabilità pubblica, affinché il quesito sia oggettivamente ammissibile, occorre altresì che la fattispecie sottoposta al vaglio della Corte dei conti abbia carattere generale e astratto, posta la necessità di evitare che il parere possa tradursi nella formulazione di indirizzi di carattere puntuale nei confronti dell'Amministrazione richiedente, ovvero in impropri avalli di scelte politiche o gestionali già assunte o in procinto di essere assunte.

In conformità al proprio consolidato orientamento, infatti, la Corte è chiamata a fornire indicazioni generali sull'interpretazione della disciplina normativa applicabile, spettando all'Amministrazione istante l'adozione delle decisioni

concrete in ordine alla successiva attività gestionale. In tal senso, la richiesta di parere non deve tradursi nella verifica di conformità a un parametro normativo di provvedimenti in corso di adozione ovvero già adottati. La Sezione di controllo non può, dunque, con la propria pronuncia, ingerirsi nella concreta attività gestionale dell'ente, ovvero esprimere valutazioni in merito a singoli procedimenti o comportamenti dell'amministrazione

Infine, è necessario - per superare positivamente il vaglio di ammissibilità oggettiva - che la risoluzione del quesito non comporti commistione con le funzioni di controllo e giurisdizionali esercitate dalla Corte dei conti o da altro organo giurisdizionale. In proposito si rammenta il principio di diritto formulato dalla Sezione delle Autonomie secondo cui *«la funzione consultiva di questa Corte non può espletarsi in riferimento a quesiti che riguardino comportamenti amministrativi suscettibili di valutazione della Procura della stessa Corte dei conti o di altri organi giudiziari, al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce dei competenti organi della giurisdizione (ordinaria, amministrativa, contabile o tributaria). La funzione consultiva della Corte dei conti, infatti, non può in alcun modo interferire e, meno che mai, sovrapporsi a quella degli organi giudiziari»* (Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 11/SEZAUT/2020/QMIG). In altri termini, i pareri resi non devono porsi in una possibile posizione di pregiudizialità rispetto ad altri eventuali giudizi né possono essere funzionali all'adozione di specifici atti gestionali, poiché, in caso contrario, essi rischierebbero di coinvolgere la Corte in funzioni di amministrazione attiva, pacificamente non consentite (Corte dei conti, sez. reg. di contr. per il Piemonte, deliberazione n. 63/2021/SRCPIE/PAR).

In questa direzione, è stato osservato che la presenza di pronunce di organi giurisdizionali di diversi ordini può costituire un indicatore sintomatico dell'estraneità della questione alla materia della contabilità pubblica, in quanto *“si tratta, evidentemente, di fattispecie in cui i profili contabili, se non marginali, non sono comunque preminenti rispetto ad altre problematiche di ordine giuridico che più propriamente devono essere risolte in diversa sede”* (cfr. Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, delib. n. 2/SEZAUT/2023/QMIG).

Tutto ciò premesso, venendo all'esame della richiesta di parere nella specie avanzata dal Comune di Manfredonia, si rileva quanto segue.

Dalla lettura dei quesiti avanzati emerge in modo chiaro come l'ente, descriva una fattispecie specifica e concreta, strettamente connessa alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale in corso, e chieda un pronunciamento in merito alla possibilità di effettuare operazioni contabili che presuppongono l'avvenuto ripiano di un disavanzo che ha generato la necessità di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario, ancora in corso.

Lo stesso ente, facendo riferimento alla mancata restituzione del fondo di rotazione si esprime in termini dubitativi circa la possibilità di non recare pregiudizio alle misure di riequilibrio programmate, rivelando, così la necessità di ulteriori ponderazioni in merito al completamento delle operazioni di risanamento.

In altri termini, la richiesta di parere qui in esame sollecita l'esercizio di una funzione consulenziale da parte di questa Sezione in ordine ad un caso specifico, strettamente legato al piano di riequilibrio finanziario pluriennale già sottoposto al controllo della stessa Sezione ai sensi dell'art. 243-*quater*, comma 6, T.U.E.L.. Come è evidente, dunque, l'esercizio della funzione consulenziale nella specie sollecitato si tradurrebbe in una inammissibile anticipazione dell'attività di controllo demandata alla Corte dei conti in altra sede.

In conclusione, per le ragioni sin qui esposte si ritiene che la richiesta di parere formulata dal Comune di Manfredonia sia oggettivamente inammissibile.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per la Puglia, per le esposte ragioni, dichiara inammissibile sotto il profilo oggettivo la richiesta di parere formulata Sindaco del Comune di Manfredonia (FG).

Copia del parere sarà trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Comune di Manfredonia (FG)

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia sul sito istituzionale dell'ente, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii..

Così deliberato in Bari, nella camera di consiglio del 29 luglio 2026.

Il Magistrato Relatore

F.to Maria Rosaria Pedaci

La Presidente

F.to Cinzia BARISANO

Depositata il 7 agosto 2026

Il Direttore della Segreteria

F.to Elisabetta LENOCI